



**SINDACATO ITALIANO
APPARTENENTI POLIZIA**



**IL SINDACATO
DEI POLIZIOTTI**

Dalla Segreteria Nazionale

VALUTAZIONE SERVIZI UTILI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La risposta dell'INPS

Con una nota a firma del Segretario Generale Tiani, il SIAP è intervenuto sulla questione relativa alla valutazione servizi utili per i trattamenti pensionistici, ai sensi delle leggi n.967 del 22/12/1969 e n.284/77 articolo 3 comma 5°; variazione matricolare a legislazione vigente, valutazione Inps sulla necessità di prevedere il calcolo della contribuzione figurativa o certificazione del ministero dell'interno su base ricognitiva. La nota, indirizzata alla Direzione Generale dell'INPS - Direzione Centrale Pensioni, sottolineava come "la circolare n. 140 del 12/10/2017 della Direzione Centrale Pensioni dell'I.N.P.S. ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi. Ciò premesso i riconoscimenti delle diverse gestioni previdenziali, in un'unica gestione, non evidenzia la specificità del comparto delle forze di polizia ad ordinamento civile e le gravose peculiarità tipiche dei servizi di polizia, i quali danno luogo ad una totalizzazione prevista dalla legge meglio in oggetto indicata, che va necessariamente valutata, a far data dall'emanazione della circolare o in alternativa al 31/12/2017. Pertanto si ravvisa la necessità di porre il quesito sulle questioni previdenziali sopra citate e sui seguenti punti: 1) Se l'adozione a cura del responsabile per materia di un atto ricognitivo che certifichi, a legislazione vigente, quanto maturato non oltre il 31/12/2017, secondo la legge n.967 del 22/12/1969 e n. 284/77 articolo 3-comma 5, possa essere adottata ai sensi del decreto legislativo n.29/93 sul territorio nazionale, ed espressamente riconosciuto dalla direzione centrale dell'INPS. Peraltro, si ritiene che le maggiorazioni contributive da valutare ai fini INPS debbano essere certificate dall'Amministrazione di appartenenza che ha avuto in carico diretto la gestione per i fini contributivi sino alla data del passaggio I.N.P.D.A.P./I.N.P.S. delle posizioni contributive dei propri dipendenti, comprensive delle maggiorazioni utili ex se, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di comparto; 2) se l'eventuale rinuncia alla prosecuzione della carriera in polizia prima del raggiungimento dei limiti di età connesso allo status di appartenente alle forze dell'ordine, possa essere oggetto di una perdita dei diritti acquisiti in ossequio ai principi costituzionali, anche per coloro che abbiano superato alla data del 14/10/2017, i 20 anni di servizio utili per la pensione nell'ordinamento generale e speciale. Infatti, a tal fine, sarebbe sufficiente un'intesa con la direzione centrale dell'I.N.P.S. che ribadisca, in caso di iscrizione all'AGO-FPLD, senza soluzione di continuità a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di effettivo servizio nella Polizia di Stato, se per il diritto maturato a legislazione vigente si possa esercitare l'opzione di riunire in unica contribuzione, il periodo trascorso nella Polizia di Stato, comprensivo delle maggiorazioni ex legge 284/77. Nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio prestato, con fruizione dell'indennità del servizio di istituto o di quelle indennità da esso assorbite per effetto della legge 22/12/1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga ritenuta necessaria ed indispensabile la costituzione della posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dalla disciplina del diritto privato, ai sensi della circolare applicativa n.140 del 12/10/2017 della direzione centrale delle pensioni INPS, che consente come principio generale, l'utilizzazione di tutti i periodi assicurativi accreditati". La Direzione Centrale Pensioni - Area Normativa Pensioni ha risposto con una nota che si allega.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Area Normativa Pensioni



Rif. Nota PEC del 14/011/2017

info@pec.siap-polizia.it

Oggetto: Nota per questioni previdenziali.

Si riscontra la richiesta formulata con nota a margine indicata e nel merito si chiarisce quanto segue.

Questo Istituto con Circolari nn. 60 e 140 rispettivamente del 16.03.2017 e del 12.10.2017 ha dettato ulteriori istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispetto a quelle già fornite con Circolare n. 120 del 06.08.2013, definendo l'esatto campo di applicazione di tale norma e i trattamenti pensionistici attuabili in regime di cumulo.

Dal quadro delineato con le richiamate circolari appare evidente che la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini di un unico trattamento di quiescenza è esercitabile da tutto il personale del Comparto Sicurezza, Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, atteso che tra i destinatari di tale facoltà sono ricompresi gli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi anche gli iscritti alla GDP dell'INPS, ivi compresi gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS).

Nelle suddette circolari viene chiaramente evidenziato che nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato ai fini del diritto della prestazione in cumulo e della determinazione del pro-quota, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Nello specifico, ai fini del diritto alla prestazione in cumulo e del pro quota retributivo concorreranno anche gli istituti specifici previsti per gli appartenenti al comparto, quindi anche le maggiorazioni di servizio e per servizio d'istituto di cui alla legge n. 284/77 art. 3 co. 5.

In merito, è bene ribadire che, per quanto concerne i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo e per quella anticipata in cumulo (quest'ultima facoltà attivabile dal 01.01.2017), i requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva necessari sono quelli di cui all'art. 24, commi 6 e 7 (pensione di vecchiaia in cumulo: 66 anni e 7 mesi di età, a tutto il 31.12.2018, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni) e art. 24, comma 10 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (pensione anticipata in cumulo: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per i soggetti di sesso maschile; 41 anni e 10 mesi, per quelli di sesso femminile, a tutto il



31.12.2018) e sempre che sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età anagrafica/anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell'attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.

In altri termini, per gli appartenenti al "Comparto", laddove a domanda, operi il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ex lege n. 232 del 2016 occorre fare riferimento ai requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti e non a quelli specifici di comparto, per quanto concerne la pensione di vecchiaia e quella anticipata.

In risposta al quesito n. 2 circa la valutazione e quantificazione, in sede di costituzione della posizione assicurativa all'INPS di cui alla legge n. 322/58 nei confronti dei dipendenti del Comparto cessati senza diritto a pensione, delle maggiorazioni di servizio previste per il servizio d'istituto, si fa presente che le disposizioni attuali non prevedono la copertura contributiva e quindi finanziaria per effettuare il trasferimento all'INPS delle c.d. maggiorazioni di servizio, tra cui anche la maggiorazione di 1/5 del servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge n. 967/1969, prevista dal comma 5, art. 3, della legge n. 284/1977.

Si ricorda, peraltro, che la facoltà di poter costituire la posizione assicurativa all'INPS opera solo per i cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione presso il proprio fondo, attesa la intervenuta abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, e delle ulteriori disposizioni che disciplinavano tale istituto nei vari ordinamenti pensionistici, ai sensi del comma 12-undecies dell'art. 12 della legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Stesso discorso laddove vi sia comunque un trasferimento di contribuzione vs il FPLD dell'AGO/IVS, ai sensi della legge n. 29/1979, art. 1.

Tale questione potrà essere eventualmente risolta a seguito di una precisa disposizione legislativa che lo consenta.

Il funzionario

Dott.ssa Daniela Pontecorvi

Il Dirigente

Vito La Monica